

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

46° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 1997

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(964-B) CIRAMI ed altri. – Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 11
BATTAGLIA (AN)	8, 9, 10 e <i>passim</i>
CIRAMI (CCD)	2, 3, 4
SENESE (Sin. Dem.-l'Ulivo).....	6, 7, 8
VALENTINO (AN).....	4, 5, 6

I lavori hanno inizio alle ore 8,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(964-B) CIRAMI ed altri: Modifica alle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 964-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione generale sospesa nella seduta di ieri.

CIRAMI. Signor Presidente, colleghi, non avevo intenzione di tornare sui contenuti del disegno di legge che si trova oggi al nostro esame, in questo anche attenendomi all'articolo 104 del nostro Regolamento in base al quale, e ve ne leggo soltanto la prima parte,: «Se un disegno di legge approvato dal Senato è emendato dalla Camera dei deputati, il Senato discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera, salva la votazione finale».

Ho potuto constatare, invece – al di là poi di tali modifiche – un ripensamento poco comprensibile da parte di alcuni colleghi sull'intera materia ed un voler ritornare sulla opportunità – a parole condivisa – della riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale, quando vi erano sicuramente degli argomenti che meritavano un maggior approfondimento.

Abbiamo ascoltato tutti la rivisitazione di concetti che già da questa nostra Commissione erano stati approfonditi e trattati con il valido contributo e l'impegno di tutti, tanto da farmi rivendicare il nuovo articolo 513 come una conquista dell'intera Commissione giustizia del Senato. Purtroppo interventi esterni hanno determinato in alcuni di noi – e lo sapete bene – una sorta di ripensamento, più o meno camuffato, sull'intera riforma, la quale rischia, a causa della presentazione di un centinaio emendamenti – notizia comunicatoci dal Presidente – di non poter progredire in termini accettabili.

Mi corre, allora, l'obbligo di fare una premessa nel tentativo di fornire alcune risposte – le quali, tra l'altro, si riallacciano ad argomenti già trattati dai colleghi che, in questa sede, sono intervenuti prima di me – a questi ripensamenti. Sono state esternate e ampiamente pubblicizzate da una stampa strumentalizzata le preoccupazioni di alcuni pubblici ministeri – fatte proprie, a vario titolo, da appartenenti all'ordine parlamentare di Camera e Senato – le quali mi sembra che, al di là dei contenuti, denuncino da un lato il tentativo da parte di questi pubblici ministeri di giustificare il proprio operato a volte, e lo dico chiaramente,

scarsamente professionale, e dall'altro suonino come una intimidazione al legislatore per non far cambiare l'assetto normativo.

Perchè parlo di giustificazione? Da tempo – come ha ricordato ieri il senatore Bertoni – i pubblici ministeri, attraverso le dichiarazioni dei cosiddetti pentiti o collaboranti (che, va tenuto presente, non sono mai disinteressate) acquisiscono elementi senza richiedere, o preoccuparsi di richiedere, e trovare riscontri a tali dichiarazioni. Essi le hanno rese soltanto ed esclusivamente prova dei fatti e della colpevolezza con un'intolleranza assoluta della fase processuale del dibattimento, secondo l'equivalenza: accusa uguale condanna.

Per la verità questa intimidazione, prima ancora che sul legislatore, è stata esercitata sulle camere di consiglio dei magistrati giudicanti; su tali questioni si è notato, infatti, un appiattimento quasi costante dell'intera classe giudicante. Il proliferare dei cosiddetti collaboranti ha, insomma, finito con il deprofessionalizzare i pubblici ministeri e gli investigatori che con questi collaborano, con il conseguente terrore che il dibattimento possa far cadere il collaborante e che il contenuto delle accuse da questi avanzate venga sbugiardato o reso fasullo.

Nella precisa presa di posizione assunta da alcuni pubblici ministeri (devo anche notare che non ho letto voci dissonanti da parte dei veri giudici) si manifesta il sospetto che senza i pentiti – è questo l'assunto – non si possa più condurre la lotta alla mafia.

Mi fa piacere ricordare in questa occasione che il compianto collega Falcone si preoccupava di trovare quei riscontri che oggi non appaiono più necessari, se non nei limiti di quelli radicanti in dichiarazioni parallele di altrettanto compiacenti, a volte, pentiti o collaboranti.

Da qui nasce sistematicamente la pressione sul legislatore per il mantenimento di una normativa che consentiva allora, e si vorrebbe consentisse ancora, la copertura a tale modo di investigare la verità processuale. Non mi pare che vi sia mai, se non a parole, la preoccupazione del rispetto pieno dei diritti primordiali, prima ancora che costituzionali, dell'accusato.

Voglio ribaltare l'esempio compiuto da un procuratore della Repubblica e riportato dagli organi di informazione, nei termini che mi sono consentiti dalla premessa svolta. Sono quei pubblici ministeri, quegli investigatori, che hanno, o finiscono con l'averne, l'interesse che le dichiarazioni raccolte, concertate, premiate con doni e *cotillons* vari, patteggiate, a volte colluse, frutto certamente di calcolo e della maggiore convenienza possibile, restino immutabili, come pietre miliari, con l'accusato scelto da questo o quel pentito in maniera del tutto degna del miglior sistema inquisitorio e giustizialista.

È stato detto che dal silenzio o meno dei dichiaranti dipende la sorte del processo; allora qualcuno preferisce che i pentiti dichiaranti, promossi o meno a collaboranti (secondo una gradualità di valutazione compiuta esclusivamente dall'organo inquirente), scelgano l'accusato, il fatto di reato a questi addebitabile e la sua colpevolezza, scandendo i tempi di tutto il procedimento; al giudice, quello vero, spetterebbe soltanto, come ad un notaio, la scelta della pena, senza che le

dichiarazioni possano essere da lui vagliate nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti.

È questa un'offesa al diritto primordiale e naturale. Mi chiedo allora: quale Stato di diritto si vuole da parte di questi giudici, o meglio pubblici ministeri? A loro parere a che serve il processo, se tutto viene consumato nelle loro mani e nelle loro segrete stanze? Ritengono che l'imputato abbia ancora il diritto di difendersi potendo interrogare il suo accusatore come è riconosciuto in tutto il mondo? A quale principio ispirano il loro operato? Vi è ancora lo spazio per distinguere fra mezzi di prova e prova? Può condividersi la regola che più gravi sono i fatti, meno seri devono essere gli elementi di prova della colpevolezza in nome di emergenze a volte vere, a volte prolungate, altre volte inventate?

Per quanto poi riguarda il tema dei riscontri, ritengo che se avessimo potuto approfondirlo, signor Presidente, signori colleghi, forse la nostra discussione odierna sarebbe stata vana, perchè i riscontri avrebbero, da un lato, assicurato validità alle dichiarazioni accusatorie e, dall'altro, reso vane e frustrato le eventuali minacce ai dichiaranti, perchè l'esistenza di fatti obiettivi esterni rende inutile il minacciare ed il subornare in qualsiasi modo.

Concludo quindi la premessa dichiarando il mio significativo consenso a che il disegno di legge al nostro esame, così come trasmessoci dalla Camera dei deputati, venga approvato immediatamente, affinché l'attesa per questa riforma, che assicura il rispetto del diritto naturale e primordiale, sia portata a termine.

I rischi, da taluni paventati, di rappresaglie nei confronti dei cosiddetti dichiaranti e pentiti (che sappiamo di che pasta siano fatti) ricorrono sin dalla fase della trapelazione all'esterno del contenuto delle loro affermazioni ed, infatti, gli interessati alla ritrattazione delle accuse potrebbero in ipotesi già in tale fase tentare di costringere il dichiarante a rivedere le proprie dichiarazioni accusatorie. Mi rendo conto (come ce ne rendiamo conto tutti, senza distinzione di campi) che la mafia e le altre criminalità associate devono essere strenuamente combattute, ma ciò non deve avvenire perdendo di vista che in uno Stato di moderna democrazia, quale l'Italia è e certamente vuole continuare ad essere, i fondamentali principi di legalità, ivi compreso quello sottolineato e recuperato dalla riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale, devono essere sempre e comunque salvaguardati; il dimenticarli, in nome di quelle emergenze cui accennavo, quali che siano, finisce per cagionare alla democrazia rischi ben peggiori di quelli che si vorrebbero evitare con la loro dimenticanza.

Con l'auspicio che ciò non avvenga, affido alla Commissione il lavoro che noi tutti abbiamo svolto, pensato e faticosamente condotto in tanti mesi, invitando la stessa a non renderlo vano portando avanti definitivamente la riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale.

VALENTINO. Signor Presidente, colleghi, condivido l'impianto normativo che le Camere ci hanno affidato perchè lo ritengo corrispon-

dente ad un principio di civiltà avvertito e reclamato da tempo. Nel processo delle parti, infatti, il principio del contraddittorio non poteva più rimanere vulnerato così come accadeva con l'originaria impostazione dell'articolo 513. Mi pare sia evidente, l'esigenza di controinterrogare l'accusatore, di verificare la consistenza della sua accusa. Tutto ciò va a determinare – e di questo non vi è dubbio – un maggiore equilibrio che ha quale fine ultimo il raggiungimento della verità sostanziale. Questo è l'obiettivo che tutti noi ci prefiggiamo nel momento in cui apprezziamo innovazioni legislative che consentano una dialettica maggiore all'interno del processo, che consentano di discutere alcuni temi fondamentali della causa e che consentano al giudice di avere un quadro organico della situazione prima di emettere i suoi verdetti.

Certo, signor Presidente, quando si è parlato di imporre una sorta di obbligo al dichiarante, di mantenere ferme le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari anche al dibattimento, si è detto qualcosa che confligge con principi fondamentali. Infatti, se il dichiarante è coimputato, certamente non potrà rinunciare alla possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere, anche perchè attraverso questo strumento potrà disporre difese ritenute più opportune. Siffatta ipotesi, già ampiamente respinta dalla Camera dei deputati, va sottolineata per la sua inattualità e la sua impraticabilità.

Stiamo lavorando ormai da tanto tempo per la realizzazione di questa riforma e nel corso del dibattito che si è sviluppato, anche fuori da quest'Aula, abbiamo espresso la nostra opinione, fornito prova dell'impegno – ognuno di noi per la sua parte – teso a realizzare questo vero e proprio principio di civiltà. Non posso però in questa sede non replicare a talune ingenerose, mi consenta di definirle così, considerazioni che sono state fatte sul Parlamento che si accingeva a varare questa riforma. Si è trattato di affermazioni che hanno turbato il Parlamento e ognuno di noi; ognuno di noi, infatti, è portatore di una storia personale e il vedersi tacciato, sia pur in maniera estremamente generica, di imbarazzanti collusioni è circostanza che impone una presa di posizione ferma, soprattutto quando queste affermazioni provengono da soggetti nei confronti dei quali nutriamo grande stima, ammirazione e apprezzamento sia per l'opera pregevole svolta in difesa dei principi della legalità sia per il fatto che pongono giornalmente a repentaglio la loro esistenza in difesa dello Stato. A questi uomini, che rappresentano per noi il simbolo della lotta alla criminalità, chiediamo un'attenzione e una considerazione maggiori, e se mi consente anche un rispetto maggiore, perchè le cose fatte sono state fatte soltanto per tutelare dei principi e non per assecondare disegni perversi di qualche area criminale.

Avvertivo l'esigenza di dire queste cose che mi pare debbano essere sottolineate più della valenza tecnica pur sussistente dell'impianto normativo, che mi auguro dispieghi i suoi effetti di qui a pochi giorni. Mi sembra evidente infatti il contribuire alla realizzazione di un processo equilibrato, di un processo delle parti, di un processo nel quale chiunque accusi possa essere controinterrogato e possa rendere conto delle ragioni della sua accusa. Ma l'aspetto che in questa sede, a mio avviso, andava posto nella debita evidenza era

il rifiuto imbarazzato e addolorato di giudizi, nella maniera più assoluta, immeritati.

SENESE. Signor Presidente, colleghi, sono dell'opinione che le ragioni che in passato ci hanno indotto ad approvare il testo in discussione, poi modificato dalla Camera dei deputati, siano ancora oggi tutte valide. In questi giorni si sono sviluppate forti polemiche che, al di là dei toni, richiedono tuttavia da ciascuno di noi uno sforzo per cogliere eventuali ragioni dell'una o dell'altra parte. Credo che in questa fase ciascuno abbia il dovere di tentare di sottrarsi alle tentazioni della propaganda.

Il punto da cui dobbiamo partire è costituito da un anno, il 1992, quando – in un periodo di grande emozione collettiva e sotto la spinta di fatti sanguinosi devastanti, con una larghissima maggioranza e con poche, ahimè, voci di dissenso – la norma che oggi intendiamo modificare è stata introdotta. La norma dunque è ormai vigente nel nostro ordinamento da circa cinque anni e oggi la vogliamo modificare non perchè riteniamo che il pericolo della mafia sia attualmente meno forte di ieri, ma perchè stiamo tentando di compiere un sforzo collettivo di razionalità, per individuare quelli che devono esser considerati prezzi non sopportabili per una pur doverosa azione di contrasto alla criminalità mafiosa. Ci siamo resi conto che questa norma così com'è, così come funziona, per la sua capacità pervasiva dell'ordinamento, altera profondamente l'equilibrio del nostro sistema processuale penale e in qualche modo fa registrare ogni giorno di più, con il carico di inciviltà che induce e che alimenta nel funzionamento del sistema penale e istituzionale, una piccola sconfitta collettiva dinanzi all'attacco mafioso.

Nell'accingerci a varare questa riforma, la consapevolezza della cui necessità mi pare non sia negata da alcuno – infatti anche coloro che criticano, anche coloro che usano i toni più forti nella polemica si preoccupano sempre di dire che è indubbia l'esigenza di eliminare questa stimate di inciviltà – dobbiamo tener presente la funzione del processo penale: funzione di garanzia di tutti gli imputati ma anche di efficienza del sistema repressivo. Un sistema processuale penale che non garantisse i diritti di questo o quell'imputato sarebbe un sistema alla lunga perdente, così come lo sarebbe un sistema che, tutto pervaso da un'ansia di garanzia, perdesse di vista l'esigenza di consentire che i responsabili dell'infrazione alla legge penale siano in qualche modo condannati e assicurati alla giustizia.

Credo che l'equilibrio trovato a questo riguardo dal provvedimento oggi al nostro esame sia tutto sommato soddisfacente. Mi sembra che la Camera dei deputati abbia apportato modifiche che non peggiorino, ma anzi migliorino il testo complessivo del provvedimento e la risposta complessiva che forniamo alle due esigenze da me indicate precedentemente.

Il provvedimento è forse suscettibile di ulteriori perfezionamenti, ma ritengo che l'unico intervento che si può considerare possibile allo stato sia precluso dalle vicende parlamentari e procedurali del testo al nostro esame. Mi riferisco ad un intervento volto a parificare la posi-

zione del chiamante in correità a quella del teste nel caso in cui il primo abbia subito minacce oppure tentativi o atti di corruzione e nella successiva fase dibattimentale determini il suo comportamento in funzione di tali pressioni. Non è stato possibile inserire questa opportuna norma nel testo del provvedimento probabilmente a causa delle polemiche e per la difficoltà di uscire dalla situazione attuale.

Non ritengo però che tale mancanza determini quella crisi dell'efficienza del sistema penale repressivo di cui da taluno è stato paventato l'insorgere. Basti a proposito un'osservazione: fino ad oggi il sistema assicurato dal vigente articolo 513 del codice di procedura penale non impediva affatto alla violenza o alla minaccia, in particolare mafiose, di premere per ottenere una ritrattazione da parte del chiamante in correità e quindi poteva verificarsi che una enorme violenza venisse esercitata per indurre il chiamante in correità a ritrattare in dibattimento quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari; se questi avesse ritrattato, evidentemente, si sarebbe determinata una situazione di crisi nel materiale raccolto. Tale circostanza, però, non ha determinato gravi difficoltà nell'accertamento delle responsabilità.

Si deve inoltre sottolineare che l'introduzione dei nuovi casi nei quali è consentito procedere con incidente probatorio fa sì che un accorto pubblico ministero possa valutare il tasso di probabilità dell'esercizio di eventuali pressioni e ricorrere appunto all'incidente probatorio con tempestività, riducendo in tal modo il margine di tempo entro cui le pressioni, le intimidazioni e la corruzione possono esercitarsi. Tutto sommato l'introduzione della previsione normativa cui accennavo, che auspico in astratto, servirebbe maggiormente, piuttosto che rispetto al momento del dibattimento, nello spazio temporale che intercorre tra la dichiarazione resa al pubblico ministero e la consacrazione della medesima nell'incidente probatorio; si tratta quindi di un momento sostanzialmente molto limitato, che potrà essere estremamente ristretto – ripeto – se l'azione del pubblico ministero sarà sagace e se questi saprà gestire bene il processo.

Non credo invece che vi siano ragioni di preoccupazione – che pure ho sentito esprimere – nell'estensione della possibilità del ricorso all'incidente probatorio introdotta dalla Camera dei deputati con la modifica dell'articolo 4, in particolare riguardo alla *discovery* anticipata ed alla possibilità che siano messi in crisi il piano e l'impianto delle indagini. Ritengo che tali allarmi non abbiano ragione d'essere poichè se il chiamante in correità è stato ascoltato correttamente (e dobbiamo supporre che lo sia), quindi alla presenza del difensore e con il deposito del verbale dell'interrogatorio, le sue dichiarazioni non sono più coperte da segreto interno a norma dell'articolo 329 del codice di procedura penale: ne è vietata solo la pubblicazione e non la presa di conoscenza. Inoltre, l'ultimo comma dell'articolo 116 del codice di rito consente a chiunque vi abbia interesse di chiedere ed ottenere copia degli atti processuali non coperti da segreto interno, anche se coperti da segreto esterno. Qualsiasi difensore avveduto potrebbe ricorrere a tale articolo e quindi non vi è il rischio di *discovery* anticipata paventato nelle polemiche. Il difensore dell'indagato che riceve pregiudizio da eventuali di-

chiarazioni con la normativa attuale ha la possibilità di aver conoscenza del testo delle medesime. Inoltre – come è stato già ricordato ieri – è prevista anche la possibilità di differire l'incidente probatorio e già era consentito al pubblico ministero segretare l'interrogatorio e quindi impedire, per il tempo strettamente necessario al compimento di alcune puntuali indagini, che di solito è brevissimo, una diffusione di conoscenze lesiva alla conduzione delle indagini.

Ritengo quindi che, nel complesso, siamo chiamati oggi al compito di realizzare un bilanciamento, come sempre è necessario in materia di giustizia penale e processualpenale.

Occorre domandarsi se il tasso di civiltà che la nuova normativa introduce, o reintroduce, nell'ordinamento sia soverchiato, controbilanciato e contrastato da un apprezzabile nocumento della capacità investigativa. Credo che chiunque si ponga di fronte al problema con questa ottica debba rispondere tranquillamente di no. Si potrebbero – ripeto – diminuire i pericoli introducendo la norma cui ho fatto riferimento, ma anche senza di questa il provvedimento al nostro esame può considerarsi accettabile. Tale valutazione non ci esime affatto – lo dico subito – dall'assumere un impegno comune per eliminare la irrazionale disparità che esiste fra la disciplina del testimone e quella del chiamante in cor-reità. Non si comprende infatti perchè debba essere mantenuta una tale disparità di trattamento, ma voler condizionare alla sua mancata eliminazione l'approvazione del provvedimento mi sembra un errore molto grave.

Sono queste le ragioni per le quali ritengo che il provvedimento al nostro esame debba essere approvato e per le quali invito tutti i colleghi che sinceramente avvertono l'esigenza di un approccio razionale ad adoperarsi per realizzare nell'immediato futuro quel completamento della normativa di cui ho parlato, oltre che a dare mano a tutti quei giusti interventi legislativi che su altri terreni concorreranno a contrastare la criminalità mafiosa: sarà prossimamente al nostro esame un provvedimento (A.S n. 1920) volto a razionalizzare i poteri del procuratore nazionale antimafia, consentendogli di richiedere misure di prevenzione patrimoniale nei confronti dei patrimoni illeciti, intervenendo in tal modo in un settore limitato, ma non privo di significato; analogamente probabilmente questa Commissione esaminerà presto il testo del disegno di legge sulle videoconferenze (A.C. n. 845) che potrà risolvere problemi ben più gravi per l'efficienza repressiva e la tenuta del sistema di quanti non siano coinvolti dalla riforma che stiamo varando. Su questi temi dobbiamo impegnarci per realizzare un'opera che, però, se vuole inseguire il perfezionismo, rischia di tradursi in immobilismo.

BATTAGLIA. Signor Presidente, colleghi, il provvedimento che è tornato all'esame del Senato, dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, di sicuro viene affrontato con grande serenità da tutti coloro che non si sono sentiti provocati da fatti che vengono definiti esterni.

Certo, il fatto che su questo provvedimento si sia aperto un grosso dibattito, si siano assunte posizioni contrastanti – polemiche e contrap-

posizioni tra componenti dello stesso schieramento e tra magistrato e magistrato – si sia focalizzata l'attenzione di tutta la stampa, nonchè di tutta l'opinione pubblica, non fa altro che rilevare quanto il provvedimento sia rivoluzionario. Proprio per la sua grande capacità rivoluzionaria ha creato nella coscienza dell'opinione pubblica, ma soprattutto in quella degli operatori, problemi di fronte ai quali non si può non prestare attenzione e non tener conto di tutte le motivazioni e le articolazioni che muovono le perplessità di coloro che si trovano in una posizione diversa e che assumono atteggiamenti diversi.

Il provvedimento crea sostanzialmente allarme in coloro che ritengono che non possa continuare a tutelare gli interessi della società, nel senso del dovere che ha lo Stato, mediante le proprie rappresentanze, di tutelare l'applicazione, l'accertamento della verità, la libertà del cittadino e la sua incolumità, di essere messo in condizione, attraverso le norme procedurali, di arrivare all'affermazione di responsabilità del cittadino o alla affermazione della verità e della assoluzione dello stesso.

Ritengo allora che l'articolo 513 rappresenti un passo in avanti e il pieno convincimento su quella valutazione di avanzata civile, di quella affermazione di principi che certamente mettono, e debbono mettere sullo stesso piano l'accusa e la difesa al fine di poter garantire e tutelare gli interessi dell'indagato il quale, in quanto esistente la presunzione di innocenza, deve essere tutelato con tutte quelle garanzie e tutta quella solidarietà che in uno Stato di diritto e in uno Stato democratico il cittadino deve sentire sulle spalle, se non, addirittura, sulla pelle.

D'altro canto, ritengo che non possa essere confuso il ruolo dell'imputato con quello del testimone, come ho la sensazione che stia accadendo. L'imputato ha il diritto in fase di dibattimento, ora anche nella fase delle indagini nella veste di indagato, di dire il falso, di non parlare, di assumere atteggiamenti ritenendo che questi possano costituire per lui una garanzia, una tutela della propria individualità. Il testimone, invece, ha il dovere di rispondere, di dire la verità, di ripetere davanti al giudice terzo quelle considerazioni e quelle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e quindi innanzi alle autorità procedenti. L'articolo 513 oggi certamente pone in condizione la difesa e quindi l'imputato, di avere maggiori garanzie, anche tirando fuori un concetto antico, che viene anche dalla cultura popolare; in Sicilia si dice, per esempio: «*facc 'i prova*» (faccia in prova), ossia, in presenza di due posizioni contrastanti, in gergo molto popolare ci si invita a guardarsi in faccia per verificare se l'accusa corrisponde a verità e se si è in grado di confermare la contestazione mossa. Ecco che quel concetto popolare si ripropone in termini di applicazione di un principio sacrosanto, quello del contraddittorio, quello della verifica delle accuse che deve essere fatta innanzi a colui che rappresentando lo Stato nella sua interezza e nella sua uniformità deve essere il garante che questo confronto, questa verifica di accusa, possa trovare una valenza e una garanzia assoluta.

Tutto questo non deve e non può escludere quelle che sono le preoccupazioni di coloro che ritengono l'articolo 513 in grado di mettere in moto quei meccanismi che sono la forza predominante nei proces-

si, non solo, signor Presidente e colleghi, di mafia, ma anche di quelli denominati «di mani pulite», dei quali nessuno ha parlato. È facile oggi enfatizzare i primi dimenticando i secondi, i più importanti. Dobbiamo riconoscere che l'articolo 513 è uno strumento che ha garantito tutti coloro che, sottoposti a misure cautelari, hanno scelto la strategia della collaborazione, al di là poi delle verità depositate all'interno delle conoscenze dell'imputato, per riuscire ad ottenere un patteggiamento con il quale, grazie al nuovo codice, potersi avvalere, nel corso del dibattimento, della facoltà di non rispondere. Quindi, tutte le accuse mosse dall'imputato che ha patteggiato non riescono ad essere verificate perchè rientrano nei verbali e nelle dichiarazioni fatte nel corso delle indagini preliminari.

Questo è un aspetto importante perchè la pressione del denaro, del potere, del condizionamento di un sistema economico è certamente forte quanto quella mafiosa e quanto il sistema di potere di un processo mafioso che si muove e che si attanaglia con gli stessi strumenti di un sistema economico che gestisce il potere e il capitale nella nostra società. La mafia non ha bisogno di condizionare mediante richieste ufficiali. Già un teste o un imputato di reato connesso ha la consapevolezza, senza che nessuno lo vada a cercare a casa o gli telefoni, che nel momento in cui si pone come teste, come dichiarante, di avere sulle sue spalle, tutto il peso della violenza, della pressione e della tracotanza di questo strumento mafioso che necessariamente dobbiamo combattere affinché la nostra società possa ritornare ad essere civile e libera. Ciò accadrà quando ci saremo tolti dalle spalle questa presenza inquinante e intollerante della mafia.

Dobbiamo tener conto anche delle considerazioni di coloro che ritengono che l'articolo 513 possa creare degli ostacoli e dei problemi alla lotta contro la mafia, pur avendo la consapevolezza che nessuno in questo momento sta abbassando la guardia o facendo un solo passo indietro nei confronti della battaglia storica che si sta conducendo. Essendo consapevoli di tutto questo bisogna comprendere e ritenere legittimo il tentativo di sensibilizzare il Parlamento da parte di coloro che si trovano in prima linea, che con grande responsabilità e preoccupazione affrontano il grande problema della tutela dell'interesse e delle garanzie dello Stato e che, come noi, si adoperano ed operano. Ritengo dunque che anche il Parlamento in materia debba essere sensibile e ascoltare le loro voci. Quindi se posso scandalizzarmi nel momento in cui tali forme di sollecitazione vengono compiute con note stonate, posso e debbo accertare questo allarme che è legittimo e deve stimolarci a compiere ogni sforzo per trovare le condizioni di tutela e garanzia dei diritti dell'imputato che sono sacri e devono essere protetti con tutte le forze di uno Stato democratico.

Dobbiamo anche cercare di trovare le condizioni per tutelare e garantire l'interesse dello Stato, attraverso tutte le sue rappresentazioni. A tale scopo una delle soluzioni potrebbe essere quella – da taluno evidenziata – di tutelare non solo il dichiarante, il pentito, il collaborante e le rispettive famiglie, ma anche tutto l'apparato che deve necessariamente essere messo in azione; altrimenti avremo la consapevolezza che lo Sta-

to abbandona, ha abbandonato e vuole continuare ad abbandonare tutti coloro che operano quotidianamente per fornire un contributo alla ricerca e all'affermazione della verità.

Ritengo che quanto ho sostenuto debba essere compreso all'interno delle valutazioni di ciascuno che, però, non devono certamente ostacolare l'approvazione del provvedimento al nostro esame che è legittima e necessaria.

Ritengo sia altresì necessario creare le condizioni per poter compiere un maggiore sforzo in una fase successiva, soprattutto per cercare di restituire la serenità a chi ritiene che la stessa possa essere stata messa in discussione dal provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

